Domenico Mannelli
www.mannelli.info

# Gestione ed organizzazione della sicurezza

https://goo.gl/N7yNBq

**Non importa ciò che dirò ma ciò che rimarrà a Voi**

# LA PRESA DI POSSESSO : “L’AVVENTURA COMINCIA”

*Dopo il saluto all’usciere, ricambiato con sguardo perplesso e interrogativo, mi avviai con ostentata sicurezza agli uffici, attraversando l’atrio che portava ai piani superiori.*

*Il mio predecessore, quasi con sottile perfidia, aveva convocato il Collegio Docenti che apriva l’Anno Scolastico 1988/89 mezzora prima dell’insediamento ufficiale. Gli uffici erano deserti e, tranne l’usciere, non avevo incontrato anima viva. Decisi di salire fino all’Aula Magna, situata all’ultimo piano. Cominciava la mia “avventura” all’Esperia e sicuramente non avrei mai pensato, quella mattina, che avrebbe potuto durare quasi cinque lustri.*

*L’Esperia, nel 1988, contava 107 classi, 2.484 studenti e quasi 500 tra docenti e personale tecnico e ausiliario. La storica zona, denominata “shed”, ospitava, in ambienti inidonei e in alcuni* ***casi fatiscenti****, tutti i laboratori degli indirizzi e circa 35 aule. Ampie* ***zone del seminterrato*** *erano adibite a laboratori di Fisica e ad* ***improbabili aule****. Nonostante ciò lo spazio era ancora insufficiente….*

http://exallievi.itispaleocapa.it/esperia-2015/alcune-domande-al-preside-uscente-ing-michele-nicastri

# Analisi eventi incidentali

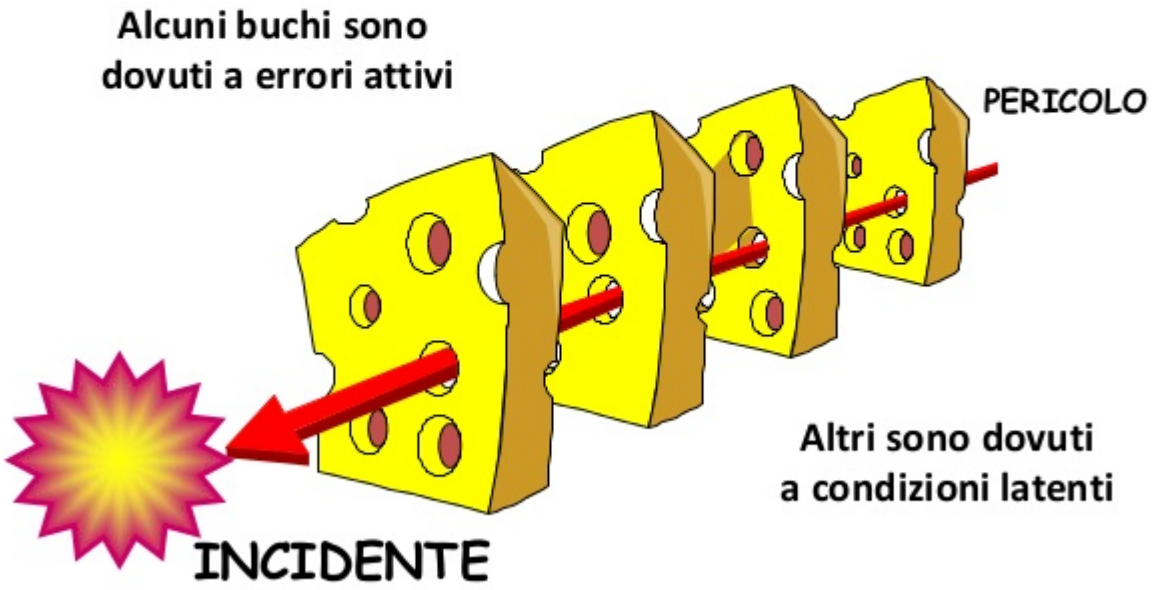


Modello Swiss-Cheese

3

# SISTEMA AZIENDALE TRADIZIONALE

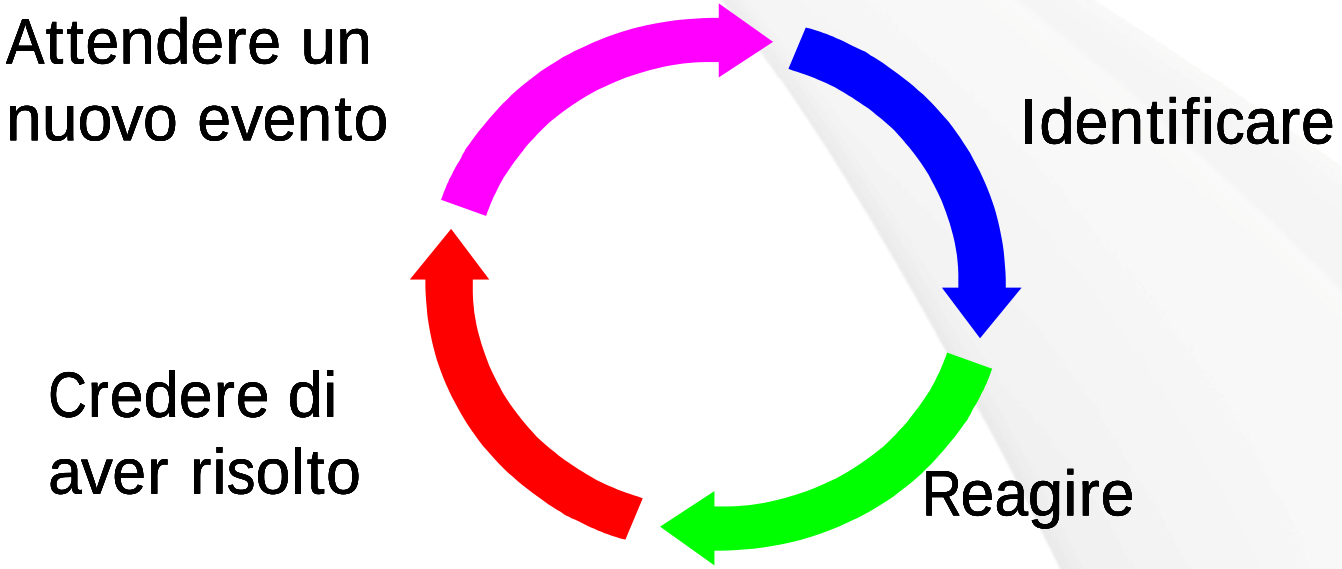

# IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA

- ❑RIUNIONE CON RSPP E RLS
- ❑TOUR DELLA SICUREZZA
- ❑RIUNIONE CON LE FIGURE SENSIBILI
- ❑DISCUSSIONE DEL PEI

# ESAME DEL DVR

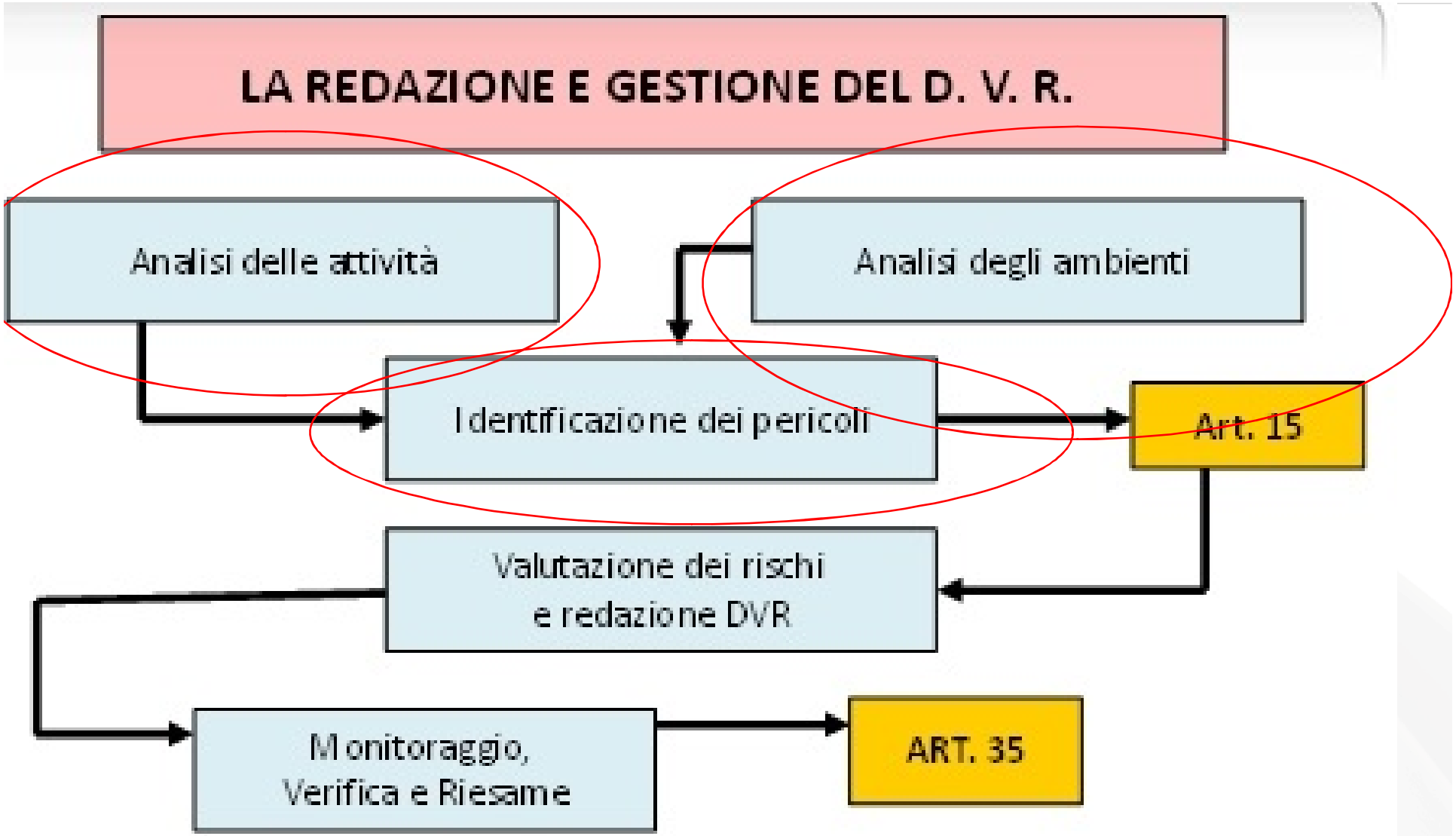

# DVR
# POSSIBILI PROCEDURE

**Aggiornamento** DVR

Valutazione **nuovi pericoli**

**Interventi in-formativi** rivolti a personale e studenti

**Lavorazioni** a rischio

Gestione **studenti in stage**

Gestione **malattie infettive**

SiRVeSS

# DVR
# POSSIBILI PROCEDURE

Gestione **sorveglianza sanitaria**

Raccolta informazioni su **infortuni, malori e incidenti**

Gestione **sorveglianza** studenti

Gestione dei **DPI**

Gestione **lavori di ditte esterne**

SiRVeSS

# DVR
# POSSIBILI PROCEDURE

Gestione **lavoratrici madri**

Gestione della **sostanze pericolose**

Smaltimento **rifiuti**

Gestione **riunione periodica**

Gestione **somministrazione farmaci**



SiRVeSS

# Organigramma della sicurezza

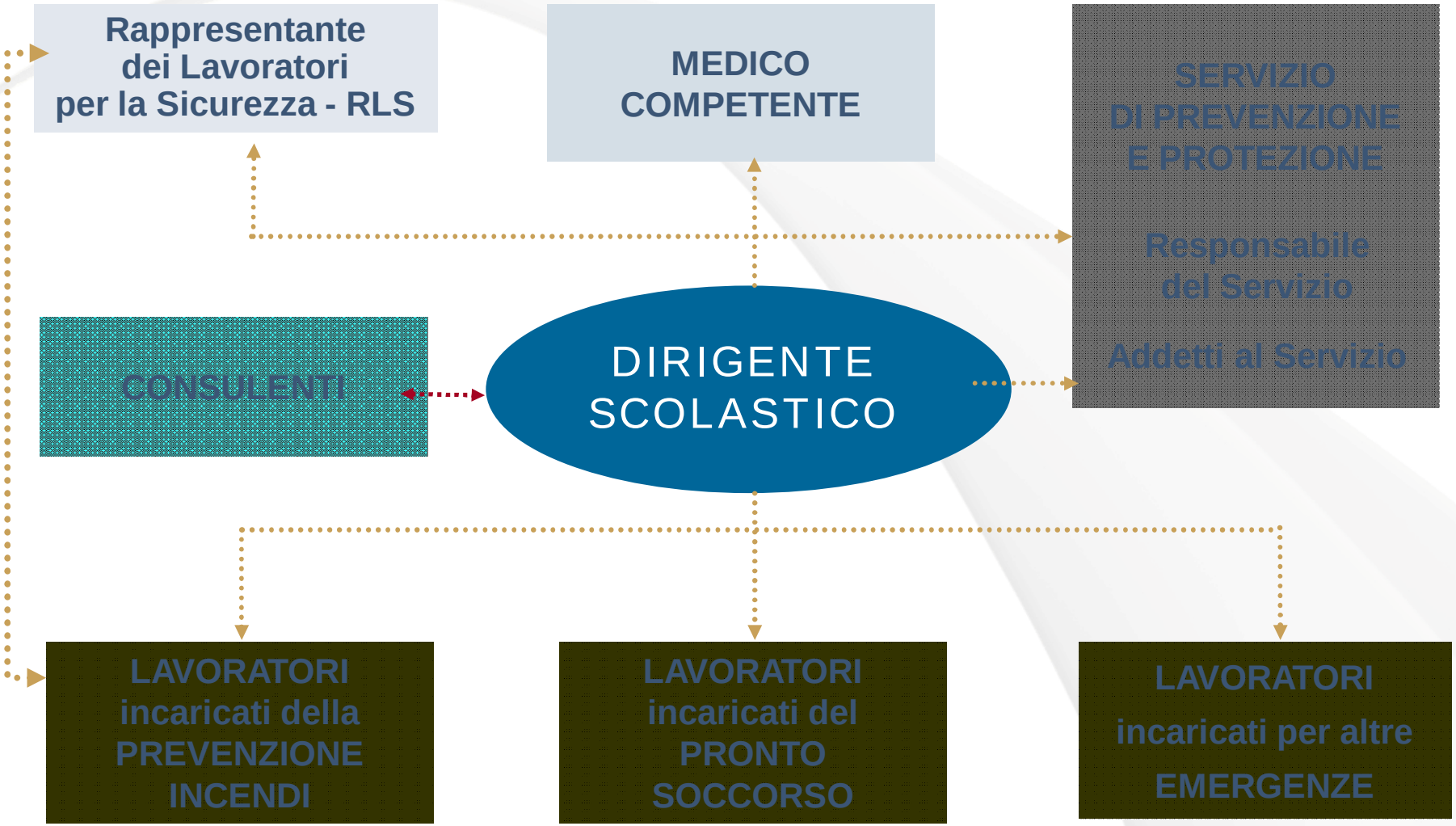

# MEDICO COMPETENTE

| Fattore di rischio | Indice di rischio | Mansioni o ambienti da vlutare |
|---|---|---|
| USO VDT | >20 ore settimanali | amministrativi |
| MMC | Metodo NIOSH-RULA-MAPO | Tecnici cucina istituti alberghier |
| CHIMICO | Rischio non irrilevante per la salute | Tecnici laboratorio di chimica |
| RUMORE | Maggiore di 85 dB su otto ore | Scuola infanzia, palestre, officine |
| BIOLOGICO | Esposizione abituale a virus o batteri | --------- |
| | | |

# Organigramma della sicurezza

**Dirigente Scolastico**

- R-ASPP
- MC
- Consulenti

**Dirigente (ex D.Lgs. 81/08)**

Collaboratore vicario del preside
Resp. plesso/sede
Resp. di laboratorio (in taluni casi)
DSGA

**Preposto (ex D.Lgs. 81/08)**

Personale docente nei laboratori
Caposquadra ATA
Resp. Ufficio Tecnico

**Lavoratori (ex D.Lgs. 81/08)**

Personale docente e ATA, studenti (quando equiparati), RLS, addetti emergenze …

# PIANO D’EMERGENZA

l’insieme delle **misure straordinarie, delle procedure e delle azioni** che è necessario attuare per fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi anche particolarmente gravi ma a bassa probabilità di accadimento e comunque non completamente evitabili con interventi preventivi.

# PIANO D’EMERGENZA

Il Piano d’emergenza di una scuola si compone normalmente di una *parte generale e di almeno tre sottopiani:*

- *il Piano di primo soccorso,*
- il *Piano di prevenzione incendi e lotta antincendio*
- *il Piano d’evacuazione.*

Scopo della parte generale è individuare e descrivere gli scenari delle emergenze più gravi che si possono verificare e fornire le linee guida essenziali per la loro gestione, evidenziando le situazioni in cui è indispensabile attivare uno o più sottopiani.

# EMERGENZE

| | |
|---|---|
| **Emergenze di origine interna** | • infortuni o malori<br>• principi d'incendio<br>• esplosioni<br>• crolli strutturali<br>• allagamenti da guasti agli impianti<br>• fughe di gas<br>• sversamenti di prodotti pericolosi<br>• black-out impiantistici |
| **Emergenze di origine esterna** | • fattori meteorologici (allagamenti da nubifragi, trombe d'aria, neve, ghiaccio, fulmini)<br>• terremoti<br>• atti terroristici<br>• incidenti stradali/ferroviari nelle vicinanze<br>• coinvolgimento nelle emergenze di attività produttive vicine (incendi diffusi, emissioni di nubi tossiche) |

# GESTIONE DEL PRIMO SOCCORSO

Il primo soccorso è rivolto a qualsiasi persona presente nella scuola che incorra in un infortunio o malore: quindi non solo personale dipendente ma anche allievi, genitori, visitatori (l’art. 45 del D.Lgs. 81/08 prevede che il Piano di PS tenga conto “delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro”).

# ASPETTI DA CONSIDERARE

- le modalità di attivazione del pronto intervento
- la realizzazione delle misure organizzative necessarie
- i rapporti con i soccorritori professionisti.

# STRUTTURA del SPP

**D.Lgs. 81/08, D.M. 382/98 e C.M. 119/99 consentono queste soluzioni strutturali:**

**Solo il RSPP**

- **DS** (< 200 dip.)
- **interno (prioritariamente)**
- **esterno,** ma dell'Amministrazione
- **esterno** (ente o libero professionista)

# STRUTTURA del SPP

**Negli ultimi due casi, «il datore di lavoro [leggi DS] che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di RSPP, deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti»**

**D.Lgs. 81/08, art 32 - comma 10**



SiRVeSS

# ORGANIZZAZIONE DEL SPP

**L'organizzazione del SPP riguarda essenzialmente il chi fa cosa quando**

**Il SPP può dotarsi di collaboratori (esperti, consulenti, …) esterni al Servizio e alla scuola, ma anche interni (no formazione)**

**(**

# TOUR DELLA SICUREZZA

# GESTIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE

| PER LA SICUREZZA (Rischi di natura infortunistica) | PER LA SALUTE (Rischi di natura igienico ambientale) | PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (Rischi trasversali) |
|---|---|---|
| Strutture/ambiente | Agenti Chimici | Organizzazione del lavoro |
| Macchine | Agenti Fisici | Fattori psicologici |
| Impianti Elettrici | Agenti Biologici<br><br>Movimentazione manuale dei carichi<br><br>Movimenti ripetitivi | Fattori ergonomici |
| Incendio-esplosioni | | |

Fattori di rischio

# I RISCHI IN AMBITO SCOLASTICO

| Rischi in ambito scolastico | Esempi tipici |
|---|---|
| Rischi da carenze strutturali ed impiantistiche | •Scale,ballatoi e davanzali<br>•Finestre e porte vetrate<br>•Riverbero delle aule<br>•Microclima(aule,uffici)<br>•Vie d'esodo<br>•Barriere architettoniche<br>•Cablaggi elettrici (uffici,laboratori) |
| Rischi di natura chimica | •Pulizie di ambienti ed arredi<br>•Attività di laboratorio(Chimica,Scienze) |
| Rischi biologici | •Epidemie stagionali<br>•Malattie infettive<br>•Pulizia servizi igienici |

SiRVeSS

# I RISCHI IN AMBITO SCOLASTICO

| Rischi in ambito scolastico | Esempi tipici |
|---|---|
| Rischi d'infortunio | •Pulizie in quota (scale)<br>•Piccole manutenzioni<br>•Attività d'officina<br>•Uso di mezz idella scuola<br>•Alunni violenti |
| Rischio d'incendio | •Archivi e depositi<br>•Stoccaggio infiammabili<br>•Attività di laboratorio (fiamme libere)<br>•Apparecchiature elettriche<br>•Atti di vandalismo |

SiRVeSS

# I RISCHI IN AMBITO SCOLASTICO

| Rischi in ambito scolastico | Esempi tipici |
|---|---|
| Rischio ergonomico | •Movimentazione carichi (forniture, arredi)<br>•Lavoro al VDT(uffici ,laboratori)<br>•Arredi scolastici (banchi, sedie)<br>•Zainetti<br>•Organizzazione del lavoro |
| Rischi psicosociali | •Stresslavoro-correlato<br>•Bullismo<br>•Burnout<br>•Mobbing |

SiRVeSS

# PROVVEDIMENTI 2012-2013

- Formazione lavoratori
- Formazione preposti
- Formazione dirigenti
- Formazione formatori
- Formazione datori di lavoro RSPP

**Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011: definiscono la formazione alla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP**
Gli accordi del 21 dicembre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012. e sono in vigore dal 26 gennaio 2012.

# LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

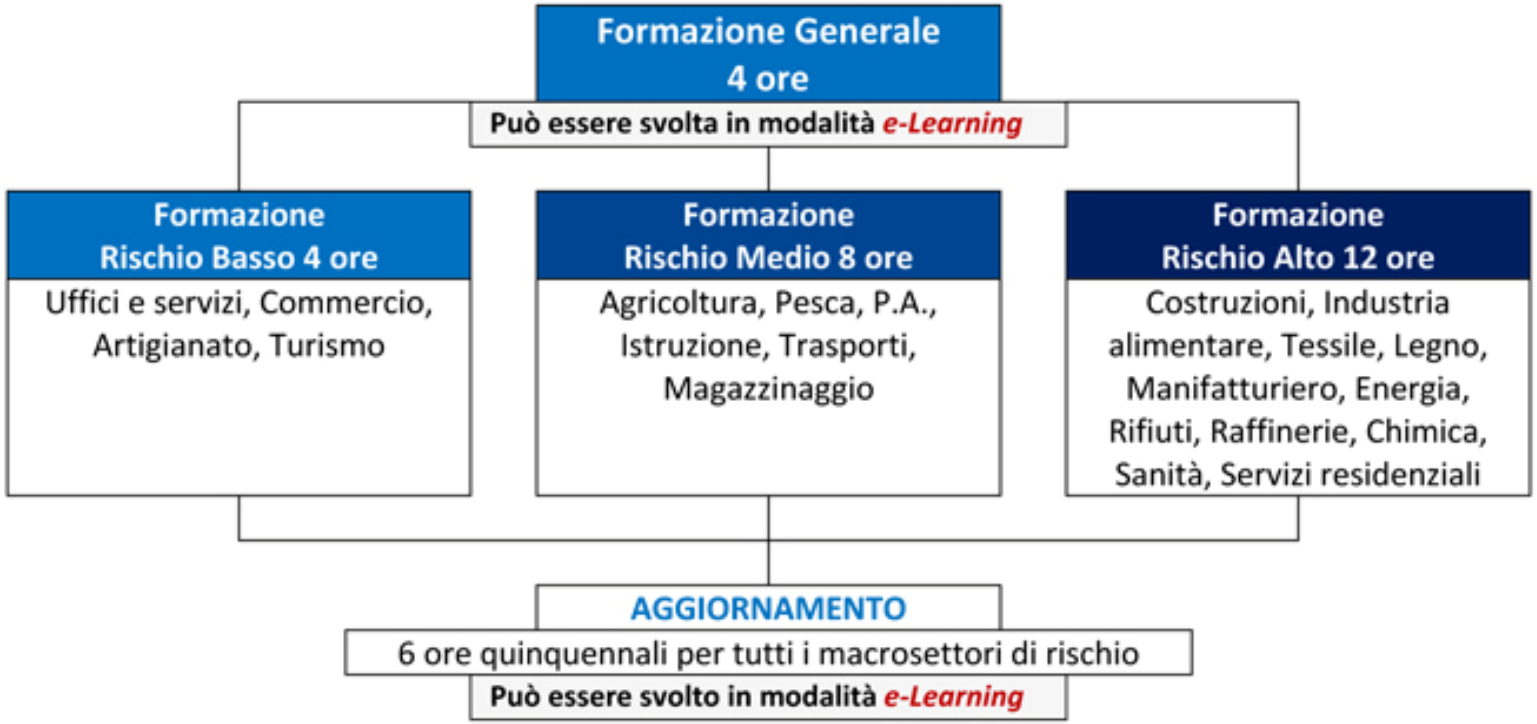


**La formazione prevista dai Titoli successivi al Titolo I del D. Lgs. n. 81/08 (macchine e attrezzature, DPI, Movimentazione manuale carichi, Videoterminali, Sostanze pericolose, rischi fisici ecc.) è aggiuntiva a questa**

# LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori, deve essere integrata da una formazione particolare

**Formazione particolare aggiuntiva 8 ore**

Possono essere svolti in modalità *e-Learning* specifici contenuti per complessive 4 ore

**AGGIORNAMENTO**

6 ore quinquennali per tutti i macrosettori di rischio

Può essere svolto in modalità *e-Learning*

# LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori

**Formazione dei dirigenti**
**16 ore**

La formazione è strutturata in 4 moduli formativi

| *Modulo 1* | *Modulo 2* | *Modulo 3* | *Modulo 4* |
|---|---|---|---|
| Giuridico-normativo | Gestione ed organizzazione della sicurezza | Individuazione e valutazione dei rischi | Comunicazione, formazione e consultazione |

**Il corso può essere svolto in modalità *e-Learning***

Prova di verifica obbligatoria con colloquio o test

**AGGIORNAMENTO**

6 ore quinquennali

**Può essere svolto in modalità *e-Learning***

# I DATORI DI LAVORO NELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

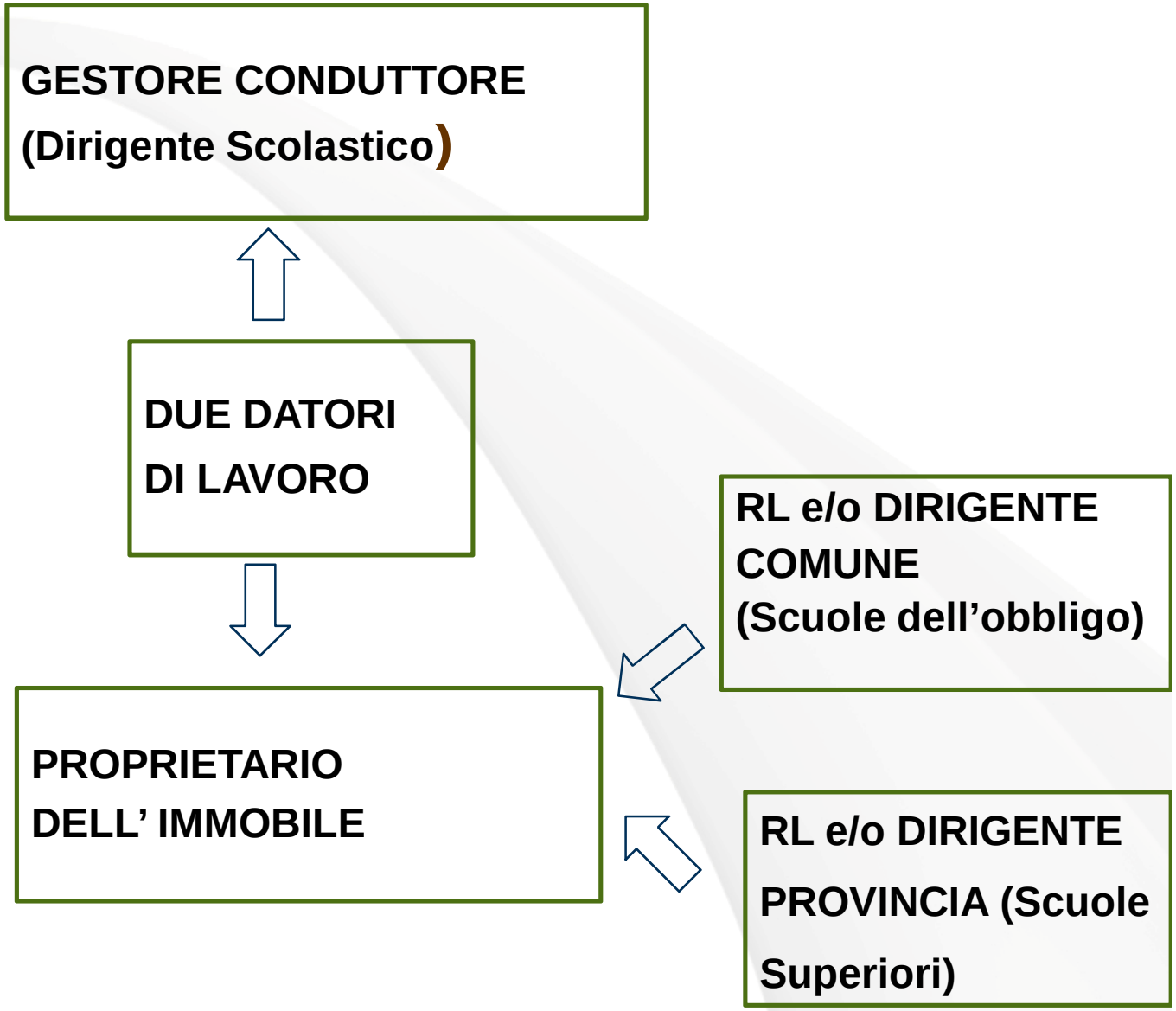

# OBBLIGHI

| | |
|---|---|
| **PROPRIETARIO IMMOBILE** | **La proprietà deve dare in uso immobili ed impianti fissi in buone condizioni, rispondenti alla normativa vigente e provvisti di tutte le autorizzazioni e certificazioni obbligatorie.** |
| **DIRIGENTE SCOLASTICO** | **Il dirigente scolastico ha responsabilità di gestione, quale: l'utilizzo dei locali, l'organizzazione del lavoro, le attrezzature e gli arredi (per quanto di proprietà), le sostanze utilizzate, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, la gestione delle emergenze, la sorveglianza sanitaria, la formazione e l'informazione.** |

# RESPONSABILITA’

| | |
|---|---|
| **PROPRIETARIO IMMOBILE** | **Responsabile di infortuni che si potevano impedire eseguendo i lavori richiesti.** |
| **DIRIGENTE SCOLASTICO** | **Responsabile di tutti gli infortuni anche per quelli cagionati da lavori richiesti e non eseguiti** |

**Responsabile = persona che in quanto consapevole del proprio agire diviene suscettibile di giudizio o di sanzione**

## ADEMPIMENTI DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici;
- Abbattimento di eventuali barriere architettoniche;
- Controllo ed eventuale rimozione dell'amianto;
- Fornitura delle dotazioni antincendio (idranti, estintori,
- etc.) previste dalle autorizzazioni antincendio (NOP/CPI/scia);
- Fornitura e posa della segnaletica di sicurezza;
- Adeguamento dei locali alle norme previste dal Titolo II
- D.Lgs. 81/08
- Adeguamenti delle strutture in materia antincendio.

# Art 18 D. LGS 81/08

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

**CONSIGLIABILE PRECISARE QUALI INTERVENTI SONO NECESSARI A SEGUITO DELL'ANALISI DEL RISCHIO**

## ALLEGATO H

### LETTERA PER ENTE PROPRIETARIO – FAC SIMILE

Carta intestata dell'Istituto Scolastico

*(Comunicazione n.)* Città ……, li *(data)*
Protocollo n°…….

Al Proprietario dell'edificio
*(Titolare dell'Ente Pubblico o privato)* o
*(Nome e Cognome se privato) (Indirizzo- Sede)*
dell'Istituto Scolastico
*(Denominazione - Sede)*

Oggetto: *Richiesta d'intervento e di documentazione.*

In base a quanto previsto dall'art.18, comma 3 del D. Lgs 81/08 che recita testualmente *"Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche e educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.*

*In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico."* si richiede al proprietario dell'edificio in indirizzo di effettuare i necessari interventi strutturali e di manutenzione per l'adeguamento a quanto previsto dalla normativa sopra indicata.

Si richiedono inoltre i documenti, elencati nel foglio allegato, necessari per la predisposizione del documento complessivo sulla valutazione e riduzione dei rischi.

Certi di un sollecito e puntuale riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

SCUOLA/ISTITUTO *(Denominazione)*
Il Dirigente Scolastico
*(Nome e Cognome)*

(TIMBRO DELLA SCUOLA)

# E I LAVORI NELLA SCUOLA COME SONO STATI FATTI FINORA?

# COS'E' IL DUVRI?

Il D.U.V.R.I. e' lo strumento attraverso il quale il **COMMITTENTE** individua e valuta i **rischi generati all'interno dei suoi ambienti dalla contemporanea esecuzione di lavori** ad opera di **APPALTATORI**

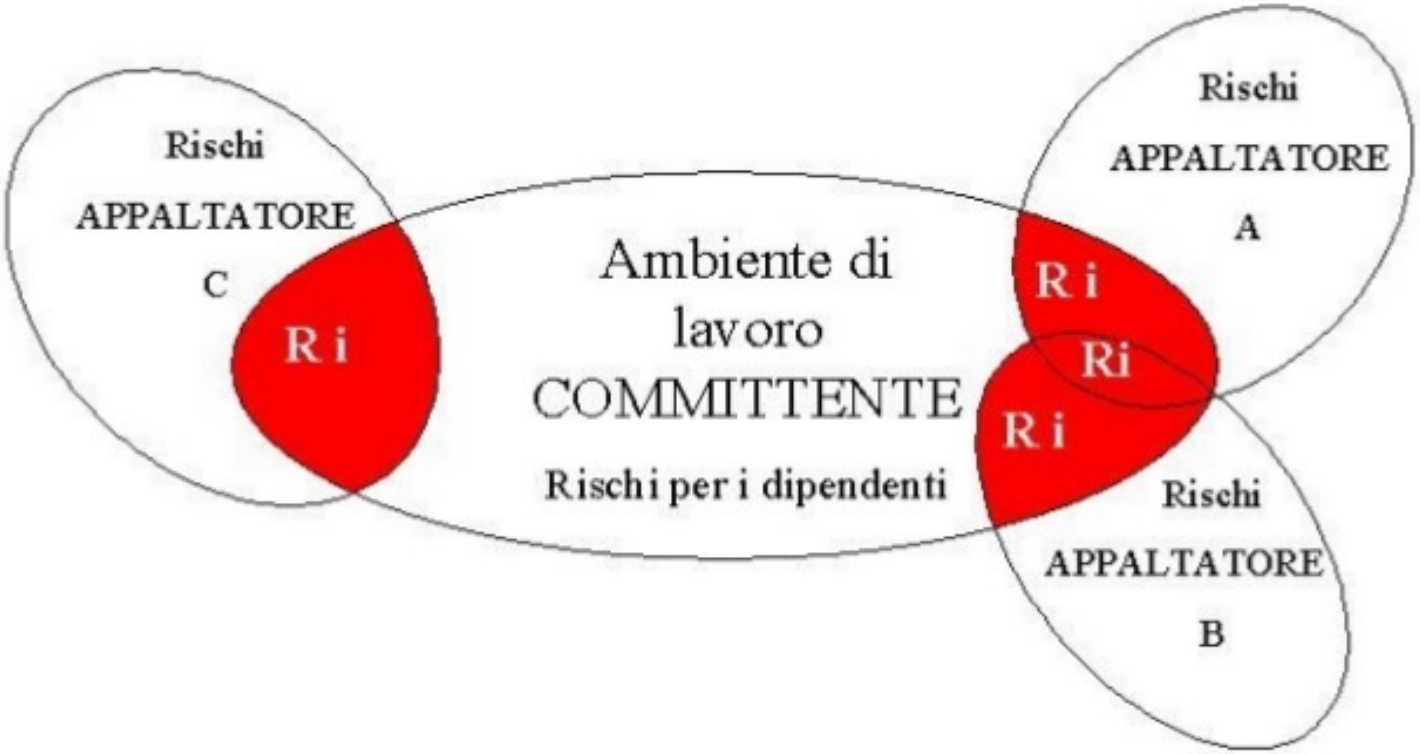

# INTERFERENZA SECONDO LA CASSAZIONE

**l'accezione di "interferenza" tra impresa appaltante ed impresa appaltatrice non può ridursi, ai fini della individuazioni di responsabilità colpose penalmente rilevanti, al riferimento alle sole circostanze che riguardano "contatti rischiosi" tra il personale delle due imprese ma deve fare necessario riferimento anche a tutte quelle attività preventive, poste in essere da entrambe antecedenti ai "contatti rischiosi", destinate, per l'appunto, a prevenirli.**

sentenza n. 5420/12

# INTERFERENZA NON SOLO DA CONTATTI RISCHIOSI

- “**contatti rischiosi” che possono intercorrere tra dipendenti del committente e dipendenti dell’appaltatore per la contiguità fisica** nell’esercizio delle operazioni di rispettiva competenza, Determinazione n. 3/2008 dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubbli ci di lavori
- **“interferenza” di tipo funzionale**, che riguarda anche **il susseguirsi logico temporale delle operazioni** svolte dai diversi soggetti economici che intervengono, anche in momenti diversi, nelle lavorazioni. sentenza n. 5420/12

# IL DUVRI

Secondo la Suprema Corte la **mancata elaborazione del DUVRI** si pone rispetto all'infortunio **«come antecedente logico dell'evento**», e dunque la mancata elaborazione del documento, nel caso in cui essa fosse obbligatoria, costituisce elemento di fatto configurabile in nesso eziologico rispetto all'evento infortunistico. Di conseguenza la mancata elaborazione del DUVRI (o la non previsione del rischio da interferenza nel documento stesso) può determinare rispetto all'infortunio una ipotesi di "cooperazione colposa" ex art. 113 c.p.

# ARTICOLO 26 – OBBLIGHI DEL DATORE DILAVORO CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

a) verifica…. l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore di decreto applicativo, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale…;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

# ARTICOLO 26 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento tra datori di lavoro elaborando un

UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

**Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;**

# COSTI DELLA SICUREZZA

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati **a pena di nullità** i **costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni"**.

**Tali costi non sono soggetto a ribasso.**

## NO DUVRI

Il DUVRI non occorre

- in caso di obbligo di PSC (cantieri con coordinatore)
- per i servizi di natura intellettuale,
- per le mere forniture di materiali o attrezzature
- nonché ai lavori o servizi la cui DURATA <u>NON SIA SUPERIORE AI 5 uomini /giorno</u>

sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto.

Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

# ALLEGATO XI
# ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

# CASI IN CUI IL DATORE DI LAVORO NON COINCIDE CON IL COMMITTENTE ESEMPIO: LAVORI DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA APPALTATI DALL'ENTE PROPRIETARIO

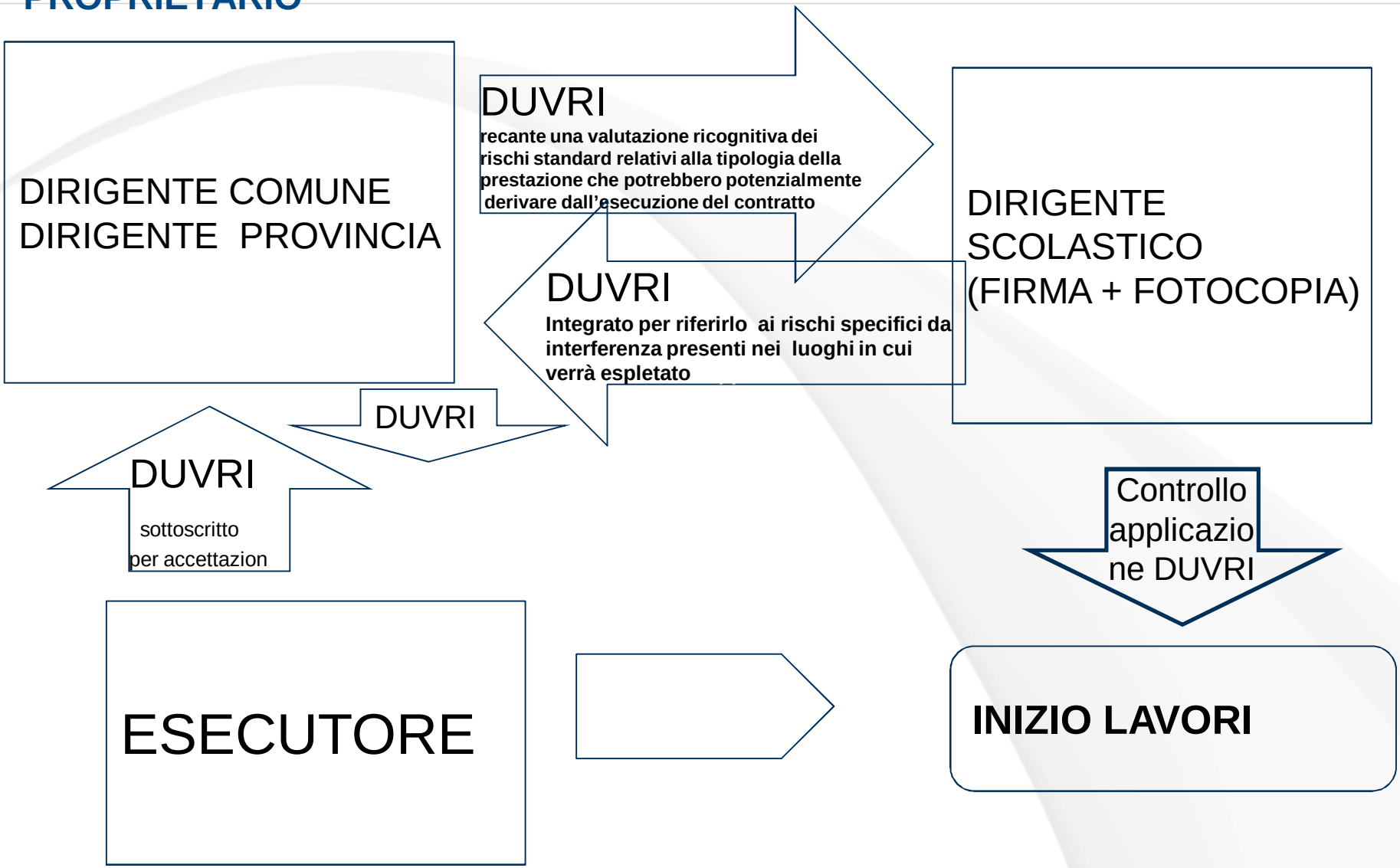

# GITE SCOLASTICHE

- La sedicenne Sandra Q.

- si trovava in gita scolastica
- ha scavalcato il parapetto in muratura del suo balcone al secondo piano dell'albergo "Hotel Mirage" di Firenze – gestito dalla Monteuliveto spa
- si è inoltrata, in compagnia del T., che le aveva fornito uno spinello poco prima del fatto, nella contigua terrazza a livello, non protetta da alcun parapetto o da spallette o da segnali di pericolo e recante un canale di scolo in prossimità del bordo esterno degli stessi materiali e colori della circostante terrazza

- non essendosi avvista della mancanza di protezione, è precipitata nel vuoto da un'altezza di circa 12 metri, riportando gravissime lesioni ed in particolare rimanendo totalmente invalida.

- La sedicenne ha citato per il risarcimento dei danni anche non patrimoniali, dapprima dinanzi al tribunale di Udine e poi a quello di Trieste:

- **il Ministero della pubblica istruzione**
- **l'istituto scolastico**
- → Per la mancanza di controllo in loco e di sorveglianza degli alunni da parte dell'insegnante
- **la Monteuliveto spa**
- → Per le carenze nelle condizioni di sicurezza dell'albergo
- **i genitori di T.**
- → Per le carenze educative in ordine all'avvenuta cessione dello spinello.

## ▪ La corte territoriale ha ritenuto:

- che la sorveglianza del docente non doveva spingersi ad invadere la “privacy” dei ragazzi;
- che la diligenza del docente non doveva spingersi:
  - – - al controllo del non possesso di spinelli o
  - – - alla verifica dell’astratta sicurezza delle strutture ospitanti;

- che era irrilevante la ricostruzione dell’esatta altezza del parapetto, in quanto volontariamente scavalcato dopo l’accesso ad un lastricato solare non destinato al passaggio;

→ inapplicabile la disciplina in materia di infortuni sul lavoro

→ inutile anche un’eventuale segnalazione di pericolo in quanto non sarebbe stata avvistabile per la tarda ora.

# CASSAZIONE

- Il Collegio ritiene che due motivi, congiuntamente considerati e trattati per la loro intima interconnessione, sono fondati.

l'intrinseca pericolosità del solaio

valutazione di pericolosità dello stato dei luoghi:

- mancanza di una segnalazione di pericolo pur in assenza di valide opere dissuasive,
- volontarietà nello scavalcare,
- carenza di luce artificiale

- Con specifico riferimento alla **responsabilità dell'albergatore**, si è precisato che la responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall'art. 2051 c.c.

- ai fini della sua configurabilità è quindi sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, **indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell'albergatore.**

ALBERGATORE

per l'esclusione di responsabilità ha l'onere di provare il caso fortuito.

# PERICOLO CHIARAMENTE VISIBILE

- Era proprio la facile accessibilità dalla camera della vittima del solaio di copertura non protetto da idonee spallette o altri mezzi di contenimento, né segnalato da cartelli di pericolo, né illuminato, e caratterizzato da un canale di scolo, in prossimità proprio del suo termine sul vuoto, che costituiva un avvallamento rispetto al piano del solaio stesso, l'intrinseca potenziale sua pericolosità.

→ La corte ha perciò **escluso la possibilità di qualificare abnorme o del tutto eccezionale la condotta**, per quanto volontaria, di scavalcamento di una protezione di non particolare insuperabilità.

# RESPONSABILITÀ DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo l'insegnante deve dimostrare

- di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno,
- di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.

# La responsabilità dell'istituto scolastico

L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.

È onere della scuola dimostrare in concreto, benché anche solo per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile, se non anche quella di avere adottato, in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo favorevoli all'insorgere della serie causale sfociante nella produzione del danno.

## La responsabilità del precettore dipendente dell'istituto scolastico

Tra insegnante e allievo si instaura, per contratto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.

# A CHI SPETTA COSA

Pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ.,

→il danneggiato deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto,

**→l'altra parte deve dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.**

# NELLA GITA SCOLASTICA 1

All'istituzione è imposto un **obbligo di diligenza per così dire preventivo**, consistente, quanto alla gita scolastica:

- nella scelta di vettori
- nella scelta di strutture alberghiere

che non possano presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni.

Ovviamente anche in questo caso incombe all'istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto tali controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura ed alla sua vigilanza.

# NELLA GITA SCOLASTICA 2

La **prestazione di vigilanza** dell'istituto, in concreto espletata dai professori accompagnatori, assume connotati particolari:

- il carattere continuo del contatto con gli studenti durante l'intera giornata impone di limitare l'entità e le stesse modalità della vigilanza, affinché non violino oltre il necessario la sfera di riservatezza più intima dell'individuo
- un'attività di ispezione continua e prolungata è impossibile, soprattutto quanto alle ampie frazioni di giornata che il singolo alunno trascorre comunque nell'intimità della propria stanza di albergo
- deve ritenersi sussistente un obbligo di intervento diretto, adeguato ed immediato dinanzi a specifici episodi od eventi, che siano però con immediata plausibilità ricollegabili alla commissione di atti pericolosi o nocivi o auto lesivi.

# Applicazione di tali principi al caso di specie 1

La corte territoriale non erra:

→ nell'avere escluso la responsabilità dei docenti accompagnatori nella non adozione di atti di vigilanza sulle condotte dei singoli alunni nei periodi che dovevano essere caratterizzati dal massimo possibile rispetto della loro riservatezza;

→ per avere in concreto escluso la responsabilità per la repressione di condotte di assunzione di stupefacenti, sicché non poteva dirsi attivato alcun particolare obbligo di intervento specifico di repressione.

# Applicazione di tali principi al caso di specie 1

La corte territoriale erra **per avere incongruamente escluso l'obbligazione contrattuale di garantire l'incolumità dell'alunno** dinanzi alla scelta di una struttura definendola di per sé idonea sol perché aperta al più largo pubblico e in considerazione della capacità di discernimento che normalmente ci si può attendere da ragazzi prossimi alla maggiore età

**l'istituzione deve valutare preliminarmente l'assenza di rischi evidenti** o di pericolosità dei beni coinvolti nell'espletamento del viaggio, siano essi quelli di trasporto, siano essi quelli ove gli alunni dovranno alloggiare.

Solo in tal modo l'istituzione può dimostrare di avere tenuto una condotta idonea, con valutazione ex ante, a garantire la sicurezza dell'alunno durante l'espletamento della peculiare attività della gita scolastica

# DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA

La peculiare connotazione almeno della camera della vittima – che con ogni vero somiglianza **non poteva essere rilevata al momento della scelta, sulla carta**, della struttura alberghiera all'atto dell'organizzazione del viaggio – avrebbe dovuto indurre il personale **accompagnatore a rilevare, con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità al solaio di copertura**, vale a dire al lastrico solare percepito come terrazza, **per poi adottare misure in concreto idonee alle circostanze**:

# COSA DEVE FARE IL DOCENTE ACCOMPGANATORE

1. valutazione di complessiva inaffidabilità della struttura

- ❑rifiuto di alloggiarvi
- ❑ricerca di soluzioni alternative anche tramite l'organizzatore
- ❑rientro anticipato

2. valutazione di complessiva inaffidabilità della sola stanza

- ❑richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di analoghe situazioni di pericolosità
- ❑impartire al ragazzo adeguati e comprensibili moniti a non adottare specifiche condotte pericolose

# VALUTAZIONE DEI RISCHI DURANTE LE GITE
# (dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1769/2012)

**Gli insegnanti accompagnatori sono chiamati ad una sia pur sommaria valutazione sul posto delle condizioni in cui gli allievi dovranno alloggiare, accertandosi dell'assenza di rischi evidenti. (punto 5.3.3)**

**Al primo accesso nella struttura alberghiera, si suggerisce agli insegnanti accompagnatori di effettuare una rapida ricognizione di tutte le stanze utilizzate dagli allievi, al fine di valutare l'assenza di rischi evidenti e di carenze strutturali e/o ambientali che possano pregiudicare l'incolumità degli allievi stessi.**

SiRVeSS

**L’ alternanza scuola – lavoro come metodologia didattica**

# ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

# COME NASCE L'ALTERNANZA
## Decreto legislativo n.77/2005

Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53

Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata "alternanza", come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

# Alternanza - novità

Obbligatoria in tutte le terze di ogni indirizzo.

Dovrà svilupparsi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi.

Dovrà favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali.

Gli interventi previsti potranno essere:

IFS – Bottega scuola – Apprendistato sperimentale.

# I percorsi potranno essere….

- **IFS:**

  L'Impresa Formativa Simulata (IFS) consente l'apprendimento di processi di lavoro reali attraverso la simulazione della costituzione e gestione di imprese virtuali che operano in rete, assistite da aziende reali.

- **Bottega scuola:**

  Un'impresa artigiana può diventare Bottega Scuola se è diretta da un Maestro Artigiano, la cui professionalità è ufficialmente riconosciuta in base a esperienza e competenze.

  Le Botteghe Scuola, ufficializzate dai Consorzi di tutela, svolgono attività formative nello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione, tramandando saperi e mestieri.

- **Apprendistato sperimentale**:

  Gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado che partecipano alla sperimentazione possono svolgere gli ultimi due anni di scuola secondaria di secondo grado nel doppio status di studente e di apprendista ed in quanto tale essere titolari di un contratto di apprendistato. I crediti acquisiti sono validi ai fini degli esami di stato. La durata del progetto è triennale.

# Alternanza – quanto - come – dove

- Almeno 400 ore ITE e professionali
  Almeno 200 ore nei licei.
- I percorsi di ASL possono essere svolti anche durante i periodi di sospensione didattica.
- Il percorso di ASL si può realizzare anche all'estero.
- Aumento degli insegnamenti tecnici specifici.
- Aumento o rafforzamento delle attività laboratoriali.
- Modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con esperienza pratica.

# Progettazione

I docenti dovranno essere formati,  come i tutor dei ragazzi in azienda e insieme alle imprese costruire il progetto formativo dei ragazzi.

La scuola e le imprese co-progettano, in coerenza con lo sviluppo delle filiere produttive, percorsi pensati per durare nel tempo.

# *L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO*

L'ASL è:

**integrata nella didattica curricolare**

flessibilità

**co-progettata**
e
**co-valutata**
fra scuola e azienda

convenzione

progetto formativo

un'esperienza di **durata significativa**

# Obiettivi formativi

Completare ed arricchire la formazione scolastica con la maturazione di una esperienza in un contesto lavorativo che possa **orientare gli allievi** nelle scelte successive di formazione e lavoro

Realizzare un **organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro** e la società civile

Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Favorire **l'apprendimento di capacità operative** riferite allo svolgimento di specifici ruoli lavorativi.

Favorire **l'acquisizione e lo sviluppo di sapere tecnico – professionale in contesti produttivi.**

Favorire **l'acquisizione di competenze relazionali, comunicative, organizzative**

## *Aspetti metodologici e organizzativi dell'ASL*

- ***Dal punto di vista metodologico***: **è necessario definire un piano formativo unitario, con competenze mirate, definire le attività in azienda e a scuola, valutare le acquisizioni.**

- ***Dal punto di vista organizzativo***: **è necessario individuare il tutor scolastico-formativo, le aziende disponibili ed i tutor aziendali/interaziendali, coinvolgere tutto il consiglio di classe, definire una procedura di cooperazione formativa (progettazione, gestione, valutazione).**

# IL SISTEMA TUTORIALE
# E LE FIGURE DI ACCOMPAGNAMENTO

| | **FUNZIONI** |
|---|---|
| **Docente tutor interno**<br>(Istituzione scolastica o formativa) | Assistere e guidare gli studenti e verificare il corretto svolgimento del percorso in alternanza. |
| **Tutor formativo esterno** (azienda) | Favorire l'inserimento dello studente nel contesto operativo, assisterlo nel percorso di formazione sul lavoro, controllare e verificare le attività, valutare l'efficacia dei processi formativi. |

# Risultati attesi

Per gli studenti: aumento delle capacità di apprendimento, sviluppo di competenze tecniche e relazionali

Per i docenti: riorganizzazione aree disciplinari, adozione di metodologie innovative, integrazione tra scuola e mondo del lavoro

# OBBLIGHI D .LGS. 81/08

Lo studente in alternanza resta studente e può diventare lavoratore equiparato se adibito all'utilizzo di attrezzature.

In ogni caso ha diritto alla tutela della salute e della sicurezza mediante idonea valutazione del rischio, informazione, formazione e addestramento.

I due tutor, avvalendosi anche dei rispettivi RSPP, devono collaborare e coordinarsi.

# Circ. n. 119/99 – Punti essenziali

Oggetto: Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni - D.M. 382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative

- Ruolo educativo e culturale delle norme sulla sicurezza in ambito scolastico
- Necessità che tutti i soggetti coinvolti si facciano promotori di un processo organico di crescita collettiva, rivolto in particolar modo agli allievi
- Ruolo “attivo” del Dirigente mediante misure “tampone” di tipo organizzativo-procedurale

# Circ. n. 122/00 – Punti essenziali

OGGETTO: Decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni - Sicurezza nelle scuole.

- La scuola è sede istituzionale e strategica per l'effettiva formazione di una cultura della sicurezza, a partire da un processo di partecipazione e sensibilizzazione di tutti gli operatori scolastici e degli allievi.
- Chi, dall'interno della scuola, si occupa di sicurezza, deve riuscire a trasformare gli adempimenti previsti per legge in un'occasione didattica e di crescita culturale, con iniziative che non devono avere carattere occasionale o sporadico.

# PIANO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

La prima fase, da svolgersi esclusivamente nella scuola, deve essere orientata a fornire allo studente la formazione generale e specifica per rischio medio basso in materia di sicurezza in linea con quanto previsto dall'Accordo Stato regioni del 11 dicembre 2011.

Saranno prima effettuate quattro ore di lezioni sulla formazione generale.

Successivamente saranno eseguite dodici ore di lezioni sui rischi ubiquitari con la stessa metodica e tali ore potranno essere ritenute esaustive in caso di simulazione di impresa e/o rischio basso e dovranno essere integrate eventualmente a seconda dell'azienda destinaria come indicato nel piano formativo in caso di rischio medio alto con riferimento a rischi specifici non trattati nel percorso formativo

# ACCORDO QUADRO SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

# Molestie e Violenza nei luoghi di lavoro

- L'Accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 26 aprile 2007 siglato da:

➢ BUSINESSEUROPE (Confederazione delle imprese europee)

➢ UEAPME ( Artigianato, Piccole e medie imprese)

➢ CEEP (Imprese a partecipazione pubblica e di interesse economico generale)

➢ETUC/CES (Confederazione Europea dei Sindacati)

Il 25 gennaio 2016 Confindustria e CGIL, CISL e UIL TRADUCONO E RECEPISCONO L'ACCORDO

# Confindustria e CGIL, CISL e UIL

**RIBADISCONO**

- **Inaccettabilità** di ogni atto e comportamento molesto o violento
- **Inviolabilità** della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori
- I comportamenti molesti o la violenza nel luogo di lavoro **denunciabili**
- **Dovere di collaborazione** tra lavoratrici, lavoratori e imprese per un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità della persona, i principi di eguaglianza e di reciproca correttezza

**SI IMPEGNANO**

- Ampia diffusione all'accordo
- Promuovere **procedure di individuazione e accertamento fenomeni**
- Adozione della **dichiarazione di non tollerabilità** dei comportamenti molesti e/o violenti in ogni unità produttiva ( All. B)
- Entro 3 mesi individuazione a livello territoriale delle strutture adeguate, anche attuando una procedura informale, per prevedere **forme di assistenza psicologica e legale delle vittime**.

# Contenuti

Obbligo dei datori di lavoro di proteggere le lavoratrici e i lavoratori dalle molestie e dalla violenza nei luoghi di lavoro

DIGNITA' DELLA PERSONA

## Finalità

- Aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, delle lavoratrici e dei lavoratori e dei loro rappresentanti in merito alle molestie e alla violenza

- Fornire un quadro di azioni concrete per individuare, prevenire e gestire gli effetti delle molestie e delle violenze nei luoghi di lavoro

# Definizioni

## Molestie

Uno o più individui subiscono

ripetutamente e deliberatamente

**Abusi, Minacce e/o Umiliazioni** nei luoghi di lavoro

Contesto lavorativo
Ripetizione di atti
Espressa volontà

- Nessuna distinzione tra le forme verbali (minacce e umiliazioni) dagli atti compiuti (abusi)
- Abusi: atti concreti
- Minacce: legittimano l'avvio delle procedure previste, essendo già molestie
- Umiliazioni: non necessario un preciso disegno persecutorio, ma è sufficiente il loro verificarsi per poter agire a propria tutela

# Definizioni

**Violenza**

Uno o più individui vengono aggrediti
in un contesto lavorativo

- Contesto lavorativo
- Unicità dell’atto
- Aggressione è già violenza indipendentemente dal compimento dell’atto

# Molestie e Violenza nei luoghi di lavoro

Possono essere:

- Fisiche, psicologiche e/o sessuali
- Costituire episodi isolati o sistematici
- Verificarsi in qualsiasi luogo di lavoro indipendentemente dalla dimensione aziendale

Autori:

- Superiori
- Colleghi

Azione legale contrattuale art. 2087 CC.

- Soggetti terzi (es. utenza) → azione legale extracontrattuale

# Azioni

**Prevenire**

**Individuare**

**Gestire**

L'Accordo non è solo una dichiarazione di principio, seppur prima nel suo genere, ma sottolinea anche la rilevanza di realizzare azioni concrete finalizzate a prevenire, individuare e gestire, in ogni contesto lavorativo,

qualsiasi atto di molestia o di violenza

nei luoghi di lavoro

# Azioni

## Prevenire

Le aziende devono:

Aumentare la consapevolezza dei fenomeni attraverso azioni formative adeguate

Adottare preventivamente una dichiarazione di contrarietà manifesta nei riguardi di qualsiasi atto di molestia o di violenza nei luoghi di lavoro

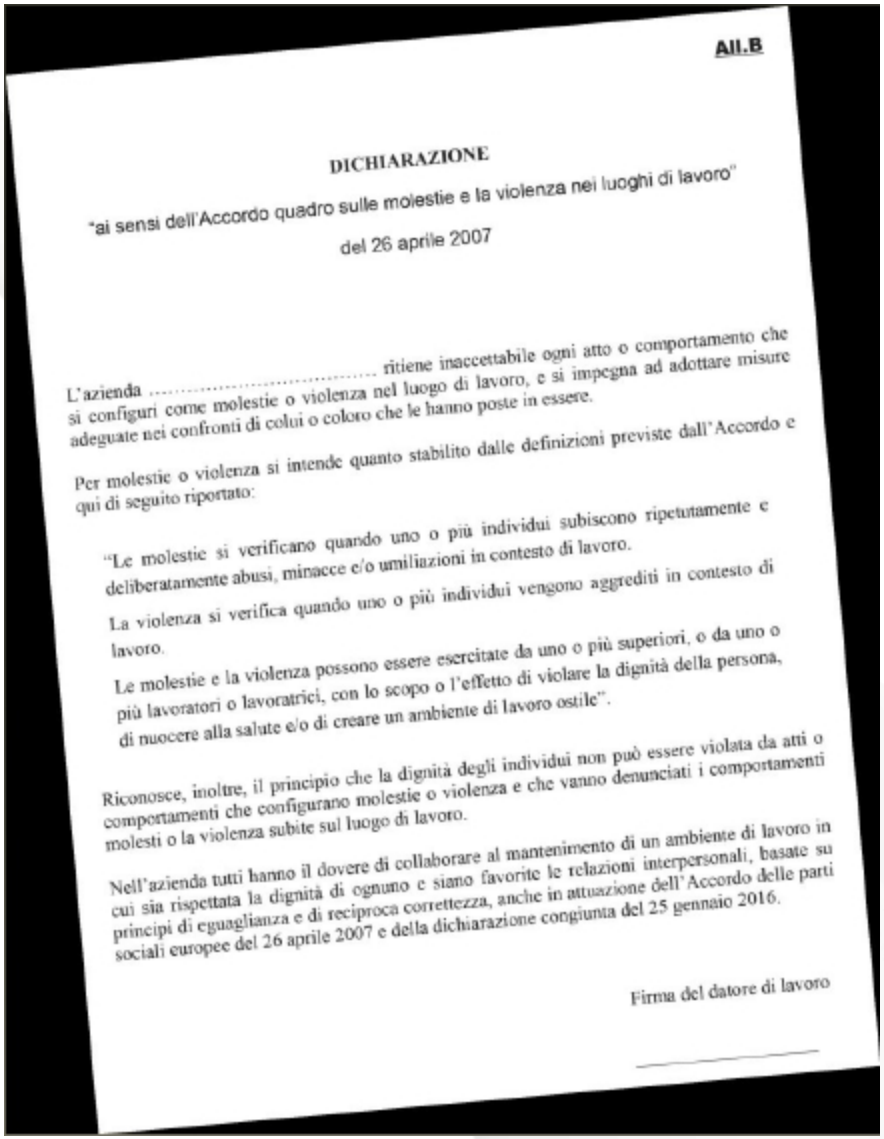

All.B

**DICHIARAZIONE**

"ai sensi dell'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro"

del 26 aprile 2007

L'azienda ..... ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.

Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall'Accordo e qui di seguito riportato:

"Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.

La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.

Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile".

Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e che vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro.

Nell'azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell'Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e della dichiarazione congiunta del 25 gennaio 2016.

Firma del datore di lavoro

# Azioni

## Individuare

Le aziende devono dotarsi di specifica procedura, anche con fase informale, per accertare i comportamenti molesti e violenti rispettando i seguenti parametri:

- Tempestività
- Riservatezza
- Coinvolgimento imparziale di tutti i soggetti coinvolti
- Non tollerabilità di false accuse
- Sanzioni disciplinari (anche licenziamento)

Verifica efficacia a posteriori della procedura sentite le Organizzazioni Sindacali

Fase informale
nella quale una persona indicata di comune accordo dalle parti sociali sia disponibile a fornire consulenza e assistenza

# Azioni

## Gestire

Le vittime dovranno ricevere sostegno e se necessario dovranno essere assistite per il reinserimento lavorativo

Confindustria e Cgil, Cisl, Uil hanno demandato alle rispettive strutture territoriali (che dovranno incontrarsi **entro 3 mesi** dalla data di sottoscrizione della dichiarazione di recepimento dell'Accordo) per individuare le strutture più adeguate, al fine di assicurare un'assistenza, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista legale, a coloro che siano stati vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro

# L'Azione Contrattuale

- Accordo Quadro Prima esperienza per prevenire e contrastare e gestire i fenomeni nei luoghi di lavoro
- Non solo contiene importanti dichiarazioni di principio, ma azioni concrete che le Aziende devono ottemperare e su cui le Organizzazioni sindacali devono vigilare

➢ Dichiarazione di non tollerabilità ( allegato B)

➢ Previsione di azioni formative

➢ Procedura di individuazione e accertamento

➢ Procedura per gestione e rimozione degli effetti

**Le azioni richiedono l'impegno di tutti aziende e organizzazioni sindacali**

# DPI

# Cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

L'articolo 74 del DLgs 81/08 definisce i Dispositivi di Protezione Individuale come:

«qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo».

# NON SONO DPI

- . Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- I materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative ;
- I materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

# OBBLIGO DPI

L’articolo 75 del DLgs 81/08 definisce quando è obbligatorio impiegare i *Dispositivi di Protezione Individuale:*

«I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro».

# Classificazione DPI Prima Categoria

Salvaguardia da danni
di lieve entità

Azioni lesive superficiali da strumenti meccanici

Azioni lesive reversibili da prodotti per la pulizia

Contatto con oggetti caldi di temperatura inferiore ai 50° C

Ordinari fenomeni atmosferici

Urti lievi e vibrazioni

Azione lesiva dei raggi solari

# Terza Categoria

**Di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente**

Apparecchi di protezione

respiratoria filtranti

contro gli aerosol solidi,

liquidi o contro i gas irritanti,

pericolosi,tossici o radiotossici

I DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto.

Apparecchi il cui utilizzo e gestione necessita Formazione e Addestramento

# Seconda Categoria

**Tutti i DPI che non rientrano nella prima e nella terza catego**

Apparecchi di protezione isolanti

Dispositivi di protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti

Dispositivi per attività in ambienti con temperatura d'aria non inferiore ai 100°C

Dispositivi per attività in ambienti con temperatura d'aria non superiore a -50°C

Dispositivi a salvaguarda dei rischi connessi ad esposizione di tensioni elettriche pericolose

# CARATTERISTICHE DEI DPI

- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore per il lavoratore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- essere adeguati alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- essere adattabili dall'utilizzatore secondo le sue necessità;
- riportare la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile ed essere in possesso di tutte le certificazioni previste;
- essere corredati di istruzioni d'uso chiare, in lingua italiana o comunque in lingua comprensibile dal lavoratore.

# GESTIONE DPI

il datore di lavoro deve:

**MANTENERE** in efficienza i DPI e assicurare le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

**PROVVEDERE** a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti,

fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;

**DESTINARE** ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

**STABILIRE** le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI.

**ASSICURARE** una formazione adeguata e organizza, per ogni DPI che, appartenga alla terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

**Studio Tecnico Mannelli**

**OHS Professional**